

Pubblicità ingannevole e pericolosa

Un po' di tempo fa è stato recapitato nella nostra città un volantino reperibile in molti esercizi commerciali. Nel pubblicizzare i suoi servizi in ambito di controlli su usura e anatocismo, la società di consulenza fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013.

E' una sentenza che ha fatto molto discutere e che ha suscitato scalpore. Ad una lettura superficiale sembra che la Suprema Corte affermi il principio per il quale se la somma tra il tasso di interesse sul debito ed il tasso di mora risulta superiore alla soglia di usura, allora il prestito diventa usurario. In conseguenza di ciò, il mutuatario è tenuto a restituire solo la quota capitale e non gli interessi. Quanto già pagato come interesse sul prestito va restituito.

Ebbene, praticamente quasi tutti i prestiti prevedono che [tasso corrispettivo + tasso mora] > soglia usura.

Apriti cielo, ma soprattutto apriti business: molti operatori si sono buttati a capofitto nella ricerca di soggetti indebitati e disposti a far causa alla banca.

Alcuni giorni fa è stato recapitato nella nostra cassetta delle lettere il seguente volantino di colore giallo, ancora più esplicito del precedente nel richiamare l'argomentazione della "sommatoria dei tassi" ex sentenza 350/2013.

**HAI UN MUTUO, UN FIDO, UN LEASING ?
ALLORA LEGGI QUANTO SEGUE :**

Il 95 % dei clienti paga alla banca più di quanto dovuto.

Hai mai sentito parlare di USURA BANCARIA ?

La legge vigente (art. 1815 Codice Civile; legge 108 del 1996; sentenza 350/2013 Corte di Cassazione e sentenza del 18.02.2013 Corte d'Appello di Venezia) stabilisce che se su un contratto bancario (mutuo, leasing, fido, derivato, ecc.) la somma del tasso d'interesse + il tasso di mora, superano il tasso soglia, quel contratto diventa a tasso zero. Se così fosse nel tuo caso, **la banca dovrebbe restituirti tutti gli interessi** pagati fino ad oggi e da oggi alla scadenza dovresti pagare solo il capitale ma non gli interessi. Fa controllare la tua posizione bancaria. **IL CONTROLLO E'GRATUITO.** Sei in tempo a recuperare gli interessi anche se hai già chiuso l'operazione, purchè non siano passati più di dieci anni dalla chiusura.

In realtà la sentenza non sostiene questa tesi. Per maggiori chiarimenti tecnici sull'argomento rinviamo al box di approfondimento tecnico riportato alla fine dell'articolo.

Il volantino giallo è diffuso da una società (che manteniamo anonima) conosciuta a livello nazionale per le sue pratiche commerciali aggressive e per la multa comminata a dicembre scorso dall'Antitrust per pubblicità ingannevole.

Questa società sta battendo a tappeto il territorio alla ricerca di clienti con debiti disposti, dopo il pagamento di una costosa perizia, a far causa alle banche usufruendo degli avvocati messi a disposizione dalla società stessa. Alcuni tribunali sono stati inondati di cause per usura grazie alla teoria della sommatoria dei tassi.

Come abbiamo detto, questa teoria è scorretta e i tribunali stanno ora reagendo condannando gli attori al pagamento delle spese legali per "lite temeraria". Si veda la recente sentenza del Tribunale di Padova (10/03/15) in cui si legge *"Agire in giudizio deducendo l'usurarietà dei tassi applicati dalla banca sul presupposto della sommatoria tra interessi convenzionali ed interessi moratori è indice di ignoranza normativa e giurisprudenziale o di dolo processuale"*. Il tribunale ha comminato alla società attrice una sanzione pari al quintuplo delle spese di lite

La materia del diritto bancario è molto complessa ed anche la giurisprudenza è in continua evoluzione. E' importante affidarsi a consulenti seri ed esperti, non ad improvvisati venditori porta a porta di consulenze campate su teorie fantasiose. Non fidatevi di chi promette facili successi.

La cartolina gialla consigliava di non essere gettata, ma di essere fatta girare.

Noi consigliamo di gettare la cartolina gialla e di far girare questo articolo.

APPROFONDIMENTO TECNICO

Dall'enunciato della sentenza della Cassazione n. 350/2013 non si può affatto derivare che per la verifica sull'usura dei mutui si debbano sommare il tasso corrispettivo e quello di mora. La Cassazione ha precisato che *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 cc. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori"*¹.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda un mutuo con tasso corrispettivo pari al 10,5% e con il tasso di mora fissato 3 punti percentuali sopra il corrispettivo. La sentenza ha chiarito che nel caso esaminato lo spread (3%) si somma al corrispettivo (10,5%) per determinare il tasso di mora (13,5%), perché ciò è previsto contrattualmente; non parla di sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora. Giova ricordare che non viene messo in discussione il tasso corrispettivo e nemmeno la sua corresponsione ma unicamente il tasso di mora che singolarmente considerato risultava superiore alla soglia di usura del 12,43% rilevata alla stipula.

Nell'ultimo anno i giudizi di merito pronunciati su questi casi sono assai numerosi e sono concordi nel ritenere giuridicamente invalida la somma dei due tassi².

¹ Tale sentenza ribadisce il principio già espresso nell'art. 1 comma 1, d.l. 29/12/00 n. 394 di interpretazione autentica della L. 108/96 convertito nella L. 24/2001.

² Si vedano le pronunce dei seguenti tribunali: Tribunale di Brescia 16/01/14; Tribunale di Milano 22/05/14, Tribunale di Trani 10/03/14, Tribunale di Roma 16/09/14, Tribunale di Napoli 18/04/14 e 15/04/14, Tribunale di Treviso 11/04/14, Tribunale di Verona 30/04/14.

Tali decisioni operano la distinzione fra tassi corrispettivi ossia remunerativi dell'intero credito concesso per la durata contrattuale del finanziamento e gli interessi di mora che hanno funzione di penalità a fronte di inadempienza. **La distinta natura degli interessi implica una distinta pattuizione degli interessi di mora cosicché l'eventuale loro nullità (per superamento della soglia di usura) non coinvolge anche gli interessi corrispettivi.**

In tali pronunce di merito, l'art. 1815 c.c. che prevede la nullità degli interessi usurari si applica separatamente agli interessi moratori non inficiando invece gli interessi corrispettivi che rimangono dovuti.

Inoltre la teoria della sommatoria è anche scorretta dal punto di vista teorico – matematico.

E' inappropriato procedere alla semplice somma algebrica di questi due tassi che si succedono durante il rapporto di credito ma non si sommano: in caso di inadempienza del mutuatario non si cumulano i due saggi, ma sull'importo non pagato cominciano a maturare tassi di mora in funzione dei giorni di ritardo del pagamento.

Va tenuto presente che il tasso corrispettivo si applica all'importo complessivo (o residuale) finanziato mentre il tasso di mora si applica alla rata (o alle rate) non pagata/e. I due saggi di interesse vanno ad insistere su due basi di calcolo nettamente diverse ma anche per orizzonti temporali diversi. Il risultato è che l'incidenza dell'eventuale inadempimento si diluisce se rapportata all'intero prestito concesso: la "diluizione" è funzione sia di un nozionale di riferimento più piccolo sia di un arco temporale più stretto.

Precisiamo inoltre che la norma antiusura fa riferimento ad un tasso effettivo annuo onnicomprensivo mentre il tasso di mora è un tasso di interesse semplice riferito ad una o più rate.

Ai fini della L. 108/96 e dell'art. 644 c.p. vanno considerati tutti i costi ma con riferimento all'intero finanziamento in modo unitario ("il credito erogato"). Se per "unitario" si intende considerare congiuntamente interessi corrispettivi e moratori, si aprono problemi valutativi poiché ex-ante non si possono prevedere la frequenza degli inadempimenti e la loro durata.



RACCOMANDAZIONI GENERALI

Le notizie e i dati utilizzati nel presente documento provengono da informazioni e da documentazioni di dominio pubblico. L'Autore non risponde dell'accuratezza, completezza, precisione e imparzialità di tali dati e notizie. Il presente documento è stato redatto in via autonoma e indipendente e senza la collaborazione della società oggetto di analisi o di società ad essa collegate. Le opinioni espresse nel presente documento rispecchiano le personali opinioni dell'Autore e nessuna ricompensa, né diretta, né indiretta è stata, né verrà ricevuta a seguito delle suddette opinioni. In nessun caso l'Autore del presente documento potrà essere ritenuto responsabile (per colpa o altrimenti) per danni derivanti dall'utilizzo delle informazioni e delle opinioni in esso riportate. Il presente documento ha esclusivamente finalità informative e non può essere riprodotto, ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi, né pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi finalità. Questo documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio, né intende sollecitare l'acquisto o la vendita dei titoli in oggetto. I destinatari del presente documento sono vincolati ad osservare le limitazioni sopra riportate.

Maila Bozzetto
Davide Vivian
Consulenza Finanziaria Indipendente

Via Rialto, 5 – Marostica (VI)
Tel. 0424 72830

www.imad2.it